

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2023, n. 6.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione della rubrica del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)

1. Alla rubrica del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) le parole: “, *agricoltura sociale*” sono soppresse.

Art. 2

(Sostituzione della rubrica della Sezione III del Titolo VIII della l.r. 12/2015)

1. La rubrica della Sezione III del Titolo VIII della l.r. 12/2015 è sostituita dalla seguente: “*Disciplina delle fattorie sociali*”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 153 della l.r. 12/2015)

1. L'articolo 153 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 153

(Finalità e definizioni)

1. La Regione, in attuazione dei principi e delle disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale), riconosce, sostiene e promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali.

2. La Regione, in conformità al quadro della programmazione delle proprie funzioni relative alle attività agricole e sociali, anche in concerto con gli enti pubblici competenti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli, istituzioni locali al fine di sviluppare le attività di agricoltura sociale.

3. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) "agricoltura sociale": le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, dirette a realizzare gli interventi e i servizi di cui al medesimo articolo 2, comma 1, della stessa l. 141/2015;

b) "fattorie sociali": i soggetti di cui alla lettera a), che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157.

4. Le attività di agricoltura sociale esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nei casi indicati dall'articolo 2, comma 3, della l. 141/2015.

5. Le attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 141/2015, possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in accordo con le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attività di agricoltura sociale possono essere realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli Enti pubblici competenti per territorio nonché con gli altri soggetti individuati dalla citata normativa statale.

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali."

Art. 4

(Modificazioni e integrazioni all'articolo 154 della l.r. 12/2015)

1. All'articolo 154 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "didattica" è sostituita dalla seguente: "sociale";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli edifici e i luoghi in cui si svolgono le attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed igienico-sanitari, previsti dalle specifiche normative di settore ed essere conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e gestione delle risorse ambientali.";

c) al comma 6 dopo le parole: "dell'articolo 153, comma 3," sono aggiunte le seguenti: "lettera b),";

d) al comma 6 le parole: "153 e gli operatori di cui all'articolo 155" sono sostituite dalle seguenti: "2, comma 1, della l. 141/2015";

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di fattoria sociale può avvenire, esclusivamente, nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. In tali situazioni, devono essere utilizzati bevande e cibi prodotti, lavorati e trasformati nel territorio regionale, fatti salvi i casi di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o di necessità dovute a particolari esigenze alimentari di soggetti ospiti della fattoria sociale.".

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 155 della l.r. 12/2015)

1. L'articolo 155 della l.r. 12/2015 è abrogato.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 156 della l.r. 12/2015)

1. L'articolo 156 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

*“Art. 156
(Riconoscimento delle fattorie sociali)*

1. Possono essere riconosciuti nel territorio regionale come operatori dell'agricoltura sociale, le fattorie sociali esercitate dai seguenti soggetti:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione;

b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, le quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui al medesimo comma 1 devono possedere, inoltre, i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 160, comma 1, nonché gli ulteriori requisiti definiti con le disposizioni regolamentari di cui al comma 4.

3. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali, in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, che intendono operare quali fattorie sociali, presentano una apposita istanza di riconoscimento alla struttura regionale competente la quale procede, previa verifica del possesso dei requisiti, al riconoscimento e all'iscrizione della fattoria sociale nell'Elenco regionale di cui all'articolo 157.

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

*Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 157 della l.r. 12/2015)*

1. L'articolo 157 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

*“Art. 157
(Elenco regionale delle fattorie sociali e avvio delle attività)*

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia, l'Elenco regionale delle fattorie sociali, di seguito Elenco regionale, al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori di agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale. L'Elenco regionale è pubblicato sul sito della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale.

2. Sono iscritte nell'Elenco regionale le fattorie sociali di cui all'articolo 153, comma 3, lettera b), riconosciute ai sensi dell'articolo 156.

3. Successivamente all'iscrizione nell'Elenco regionale, le fattorie sociali, prima di svolgere le attività, inviano al comune nel cui territorio sono ubicati i relativi edifici, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo quanto prescritto dall'articolo 161, commi 1 e 2.

4. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ne trasmette copia alla struttura regionale competente, come disposto dall'articolo 161, comma 3.

5. Le fattorie sociali sono tenute a comunicare alla struttura regionale di cui al comma 1, ogni variazione dei dati contenuti nell'Elenco regionale, entro trenta giorni dalla variazione stessa.

6. A seconda della tipologia delle attività da avviare, le fattorie sociali devono possedere i requisiti indicati dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 12550/2018, nonché le professionalità ove prescritte dalle normative di settore in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, didattico ed educativo. Le fattorie sociali, laddove sia previsto dalla normativa di settore, devono, inoltre, essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, oppure, possono, ove previsto dalla normativa di settore, stipulare accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con Enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, o altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

7. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco regionale. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare alla struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 158 della l.r. 12/2015)

1. L'articolo 158 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 158

(Logo distintivo e altre forme di comunicazione delle fattorie sociali)

1. La fattoria sociale si avvale di un logo distintivo, definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da collocare all'esterno dell'azienda e da utilizzare nel materiale promozionale, recante la denominazione “Fattoria Sociale dell'Umbria”. Nel medesimo atto, la Giunta regionale definisce i limiti e le modalità di utilizzo del logo e della relativa denominazione.

2. L'uso del logo e della denominazione “Fattoria Sociale dell'Umbria” è subordinato all'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali, nonché alla presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 157, comma 3.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k), definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 159 della l.r. 12/2015)

1. L'articolo 159 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 159

(Interventi di sostegno)

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:

a) la valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale a supporto delle fattorie sociali che svolgono attività dell'agricoltura sociale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)

b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie;

c) l'inserimento, nell'ambito delle politiche comunitarie di sviluppo rurale, di specifiche misure d'intervento a favore dell'agricoltura sociale e criteri di priorità a beneficio delle fattorie sociali, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile e ai giovani agricoltori;

d) la promozione delle attività di agricoltura sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche regionali.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l. 141/2015, i comuni nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli possono definire modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche.

3. Nell'ambito del Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 4 della l.r. 10/2018, possono essere previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui all'articolo 170, nonché i beni e i terreni confiscati in coerenza con l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

4. L'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU), le aziende sanitarie territoriali e gli enti locali che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, possono prevedere nelle procedure di gara ai fini della valutazione delle offerte, quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della l. 141/2015 e dall'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).”.

Art. 10

(Integrazione alla l.r. 12/2015)

1. Dopo l'articolo 159 della l.r. 12/2015 è inserito il seguente:

*“Art. 159 bis
(Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)*

1. È istituito presso l'Assessorato alle politiche agricole e agroalimentari l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale;

b) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare l'adozione e la diffusione di modelli efficaci e best practice;

c) coordinamento con l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7 della l. 141/2015, nonché con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e, se del caso, con la cabina di regia istituita con il Protocollo d'intesa per attività di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura e integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;

d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;

e) proposizione di azioni finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti e all'inquadramento di modelli efficaci.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di agricoltura, uno in materia di servizi sociali, uno in materia di servizi sanitari e uno in materia di lavoro e formazione professionale;

b) un rappresentante dei comuni, designato dall'ANCI regionale;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;

d) un rappresentante della Regione Umbria per la rete nazionale fattorie sociali;

e) un rappresentante della Regione Umbria per il Forum nazionale dell'agricoltura sociale;

f) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro, individuato dal Forum regionale del Terzo settore;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale, designati dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;

h) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia.

3. Previ accordi con la competente Amministrazione statale può far parte dell'Osservatorio un rappresentante del sistema penitenziario.

4. I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti dalla struttura dell'Assessorato regionale competente in materia di politiche agricole e agroalimentari. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

5. L'Osservatorio adotta un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina il procedimento di nomina e designazione dei componenti dell'Osservatorio.”.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 161 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 161 della l.r. 12/2015 le parole: “, un documento sintetico che riporta i dati principali” sono sostituite dalle seguenti: “una copia”.

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 163 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 163 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) le parole: “, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 143, comma 6, e 150, comma 5”;

b) alla lettera i), alla fine, la parola: “3” è sostituita dalla seguente: “8”;

c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“o) le modalità operative per l’attuazione della disciplina per il riconoscimento delle fattorie sociali ai sensi dell’articolo 156, comma 4.”.

Art. 13

(Modificazioni e integrazioni all’articolo 165 della l.r. 12/2015)

1. All’articolo 165 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: “153, comma 3,” sono aggiunte le seguenti: “lettera b),”;

b) al comma 5 le parole: “, 150, comma 4 e 156, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “e 150, comma 4”;

c) al comma 7 le parole: “, 149, comma 2, e 155” sono sostituite dalle seguenti: “e 149, comma 2”;

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9 bis. Chiunque operi quale fattoria sociale, in assenza dell’iscrizione nell’Elenco regionale delle fattorie sociali di cui all’articolo 157, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l’immediata chiusura dell’esercizio.”.

Art. 14

(Integrazione all’articolo 166 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 9 dell’articolo 166 della l.r. 12/2015, alla fine, dopo le parole: “competenti per territorio” sono aggiunte le seguenti: “i quali provvedono alla riscossione dei proventi di cui all’articolo 165, comma 10”.

Art. 15

(Integrazione all’articolo 171 della l.r. 12/2015)

1. All’articolo 171, comma 1, punto 1), della l.r. 12/2015 dopo la parola: “agricola” sono aggiunte le seguenti: “, comprese le attività di cui al Titolo VIII della presente legge”.

Art. 16

(Integrazione all’articolo 223 della l.r. 12/2015)

1. All’articolo 223 della l.r. 12/2015 dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14 bis. Le entrate derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica previste all’articolo 159, comma 1, lettera a), sono introitate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio regionale e le relative risorse sono destinate, subordinatamente all’accertamento delle stesse, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, nell’ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale.”.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta il regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, della l.r. 12/2015, relativamente alla disciplina delle fattorie sociali.

2. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui all’articolo 153, comma 3, lettera a), della l.r. 12/2015, che esercitano l’attività di agricoltura sociale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, devono presentare alla Regione la richiesta d’iscrizione nell’Elenco regionale delle fattorie sociali entro dodici mesi dall’entrata in vigore del citato regolamento di attuazione, previo adeguamento della propria attività alle disposizioni del Titolo VIII della citata l.r. 12/2015 e del regolamento di attuazione medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 26 maggio 2023

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta del Vice Presidente Morroni, deliberazione 29 luglio 2022, n. 758, atto consiliare n. 1523 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere, con competenza in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio” il 10 novembre 2022;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 12 aprile 2023, con parere e relazione illustrata oralmente dal Presidente Mancini, per la maggioranza e dal Consigliere Bettarelli per minoranza (Atto n. 1523/BIS);
- esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta del 16 maggio 2023, deliberazione n. 311.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, recante “Testo unico in materia di agricoltura” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 maggio 2016, n. 6 (in B.U.R. 11 maggio 2016, n. 22) e 17 maggio 2017, n. 4 (in B.U.R. 24 maggio 2017, n. 21).

Nota all’art. 1, alinea:

- Il testo vigente della rubrica del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come modificata dalla presente legge, è la seguente:

«TITOLO VIII
Agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali».

Nota all’art. 2, alinea:

- Il testo vigente della rubrica della Sezione III del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come sostituita dalla presente legge, è la seguente:

«TITOLO VIII
Agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali

Omissis.

Sezione III
Disciplina delle fattorie sociali».

Note all’art. 3, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota al titolo della legge.
- La legge 18 agosto 2015, n. 141, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (pubblicata nella G.U. 8 settembre 2015, n. 208), è stata modificata e integrata con decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17 maggio 2022, n. 114), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15 luglio 2022, n. 164).
Si riporta il testo dell’art. 2:

«Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.

3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.».

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550, recante "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale", è pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
- Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ed è stato pubblicato nella G.U. 4 aprile 1942, n. 79, E.S.
Si riporta il testo dell'art. 2135, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (in S.O. alla G.U. 15 giugno 2001, n. 137):

«2135.

Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

- La legge 8 agosto 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali", è pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1991, n. 283.
- Il testo dell'art. 157 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come sostituito dalla presente legge all'art. 7, è il seguente:

«Art. 157

(Elenco regionale delle fattorie sociali e avvio delle attività)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia, l'Elenco regionale delle fattorie sociali, di seguito Elenco regionale, al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori di agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale. L'Elenco regionale è pubblicato sul sito della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale.

2. Sono iscritte nell'Elenco regionale le fattorie sociali di cui all'articolo 153, comma 3, lettera b), riconosciute ai sensi dell'articolo 156.

3. Successivamente all'iscrizione nell'Elenco regionale, le fattorie sociali, prima di svolgere le attività, inviano al comune nel cui territorio sono ubicati i relativi edifici, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo quanto prescritto dall'articolo 161, commi 1 e 2.

4. Il comune, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, ne trasmette copia alla struttura regionale competente, come disposto dall'articolo 161, comma 3.

5. Le fattorie sociali sono tenute a comunicare alla struttura regionale di cui al comma 1, ogni variazione dei dati contenuti nell'Elenco regionale, entro trenta giorni dalla variazione stessa.

6. A seconda della tipologia delle attività da avviare, le fattorie sociali devono possedere i requisiti indicati dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 12550/2018, nonché le professionalità ove prescritte dalle normative di settore in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, didattico ed educativo. Le fattorie sociali, laddove sia previsto dalla normativa di settore, devono, inoltre, essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, oppure, possono, ove previsto dalla normativa di settore, stipulare accordi di

partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, o altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

7. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco regionale. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare alla struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106", è pubblicato nella G.U. 19 luglio 2017, n. 167.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 novembre 2000, n. 265.

Note all'art. 4, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 154 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 154

Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali.

1. Per le attività di fattoria *sociale* sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.

3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.

5. *Gli edifici e i luoghi in cui si svolgono le attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed igienico-sanitari, previsti dalle specifiche normative di settore ed essere conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi lavoro, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e gestione delle risorse ambientali.*

6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3, lettera b), previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 2, comma 1, della l. 141/2015.

6 bis. La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di fattoria sociale può avvenire, esclusivamente, nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. In tali situazioni, devono essere utilizzati bevande e cibi prodotti, lavorati e trasformati nel territorio regionale, fatti salvi i casi di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o di necessità dovute a particolari esigenze alimentari di soggetti ospiti della fattoria sociale.»

- Il testo dell'art. 153 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come sostituito dalla presente legge all'art. 3, è il seguente:

“Art. 153

(Finalità e definizioni)

1. La Regione, in attuazione dei principi e delle disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale) riconosce, sostiene e promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle

persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali.

2. La Regione, in conformità al quadro della programmazione delle proprie funzioni relative alle attività agricole e sociali, anche in concerto con gli enti pubblici competenti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli, istituzioni locali al fine di sviluppare le attività di agricoltura sociale.

3. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) "agricoltura sociale": le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, dirette a realizzare gli interventi e i servizi di cui al medesimo articolo 2, comma 1 della stessa l. 141/2015;

b) "fattorie sociali": i soggetti di cui alla lettera a), che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157.

4. Le attività di agricoltura sociale esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nei casi indicati dall'articolo 2, comma 3, della l. 141/2015.

5. Le attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della l. 141/2015, possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in accordo con le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attività di agricoltura sociale possono essere realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli Enti pubblici competenti per territorio nonché con gli altri soggetti individuati dalla citata normativa statale.

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.».

– Per il testo dell'art. 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 5, alinea:

– Il testo dell'art. 155 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), abrogato dalla presente legge, è il seguente:

[«*Articolo 155*
Operatori socio-sanitari di fattorie sociali.

1. *Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del Reg. reg. 4/2003.*

2. *Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.*

3. *Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 153, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.»]. Abrogato.*

Note all'art. 6, alinea e parte novellistica:

– Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota al titolo della legge.

– Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.

– Per la legge 8 agosto 1991, n. 381, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.

– Per il testo dell'art. 2, comma 4 della legge 18 agosto 2015, n. 141, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.

– Per il testo dell'art. 157 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.

– Per testo dell'art. 163, comma 1, lett. o) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 12, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 7, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota al titolo della legge.
- Per il testo dell'art. 153, comma 3, lett. b) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 4, alinea e parte novellistica.
- Il testo dell'art. 156 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come sostituito dalla presente legge all'art. 6, è il seguente:

«Art. 156
(Riconoscimento delle fattorie sociali)

1. Possono essere riconosciuti nel territorio regionale come operatori dell'agricoltura sociale, le fattorie sociali esercitate dai seguenti soggetti:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione;

b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, le quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui al medesimo comma 1 devono possedere, inoltre, i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 160, comma 1, nonché gli ulteriori requisiti definiti con le disposizioni regolamentari di cui al comma 4.

3. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali, in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, che intendono operare quali fattorie sociali, presentano una apposita istanza di riconoscimento alla struttura regionale competente la quale procede, previa verifica del possesso dei requisiti, al riconoscimento e all'iscrizione della fattoria sociale nell'Elenco regionale di cui all'articolo 157.

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

- Per testo dell'art. 161, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota all'art. 11, alinea.
- Per il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.
- Per testo dell'art. 163, comma 1, lett. i) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 12, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 8, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota al titolo della legge.
- Per il testo dell'art. 157, comma 3, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.
- Per testo dell'art. 163, comma 1, lett. k) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 12, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 9, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota al titolo della legge.
- La legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, recante "Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 dicembre 2018, n. 64.
Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4
Programma di politica patrimoniale.

1. L'Assemblea legislativa approva, annualmente, su proposta della Giunta regionale, il Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare.

2. Il Programma di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza Regionale

(DEFR), detta gli indirizzi per il Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 5, relativamente:

- a) agli immobili da destinare a sede degli uffici e servizi regionali;
- b) alla individuazione degli immobili regionali da destinare ad attività produttive, agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), a progetti di sviluppo o comunque di pubblico interesse;
- c) alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, del patrimonio agro-forestale e del patrimonio disponibile, in armonia con le previsioni contenute negli altri strumenti della programmazione regionale;
- d) all'acquisizione di beni immobili;
- e) alla dismissione di beni immobili;
- f) agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e riqualificazione da realizzare sul patrimonio immobiliare regionale.».

– Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 (si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica):

«Art. 6.
Interventi di sostegno

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
Omissis.».

– Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2011, n. 226), come modificato da: legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302), decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16 agosto 2013, n. 191), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15 ottobre 2013, n. 242), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), legge 18 agosto 2015, n. 141 (in G.U. 8 settembre 2015, n. 208), decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 (in G.U. 30 dicembre 2016, n. 304), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28 febbraio 2017, n. 49), legge 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 4 novembre 2017, n. 258), decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 4 ottobre 2018, n. 231), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 3 dicembre 2018, n. 281) e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181):

«Art. 48
Destinazione dei beni e delle somme

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

- a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti;
- c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

- a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
- c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità

sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale.

4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che

precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:

- a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
- c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- d) le fondazioni bancarie;
- e) gli enti territoriali.

7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.

7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione.

7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.

7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

- a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;
- c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo

periodo, con apposita delibera dell’Agenzia.

8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all’opportunità della prosecuzione dell’attività da parte dei soggetti indicati.

9. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell’interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c).

11. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c).

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico. (127)

12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

15-bis. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l’intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa gestione è affidata all’Agenzia del demanio.

15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell’Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all’Agenzia del demanio. L’Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l’utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste.».

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), è stato modificato con comunicato 15 luglio 2016 (in G.U. 15 luglio 2016, n. 164), decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30 dicembre 2016, n. 304), convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2017, n. 49), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (in S.O. alla G.U. 5 maggio 2017, n. 103), decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14 dicembre 2018, n. 290), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 36), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 124 (in S.O. alla G.U. 14 febbraio 2019, n. 38), decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17

giugno 2019, n. 140), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), legge 19 giugno 2019, n. 56 (in G.U. 22 giugno 2019, n. 145), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26 ottobre 2019, n. 252), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24 dicembre 2019, n. 301), decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31 dicembre 2019, n. 305), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2020, n. 51), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2020, n. 110), decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. 8 aprile 2020, n. 91, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 6 giugno 2020, n. 143), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 (in G.U. 24 agosto 2021, n. 202), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23 ottobre 2021, n. 254), decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (in G.U. 10 settembre 2021, n. 218), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 9 novembre 2021, n. 267), decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21 ottobre 2021, n. 252), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20 dicembre 2021, n. 301), decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 6 novembre 2021, n. 265), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), legge 23 dicembre 2021, n. 238 (in G.U. 17 gennaio 2022, n. 12), decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30 aprile 2022, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), legge 17 maggio 2022, n. 61 (in G.U. 11 giugno 2022, n. 135), decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17 maggio 2022, n. 114), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15 luglio 2022, n. 164) e decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (in G.U. 21 giugno 2022, n. 143), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19 agosto 2022, n. 193).

Si riporta il testo dell'art. 144, comma 1.

«Art. 144

Servizi di ristorazione

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

Omissis.».

Note all'art. 10, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota al titolo della legge.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 agosto 2015, n. 141 (si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica):

«Art. 7.

Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
- b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
- c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
- d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
- e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale.

3. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da:

- a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statuari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000;

g) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, recante “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 febbraio 2018, n. 8), come modificato dalla legge regionale 7 luglio 2021, n. 11 (in B.U.R. 9 luglio 2021, n. 42, E.S.), è il seguente:

«Art. 10
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

1. La Regione svolge, mediante ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l'efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili di cui alla l. 68/1999, in collaborazione con le strutture e gli organismi regionali competenti in materia di statistica e di ricerca e con la partecipazione delle parti sociali e di rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità. L'Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
- b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 7 e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva proprie dell'ARPAL Umbria;
- c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;
- d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, al fine di orientare l'offerta formativa, ed in particolare quella sostenuta e finanziata dalla Regione, nonché di aggiornare i repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;
- e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;
- f) elaborare le analisi ed i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;
- g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati dalle reti di cui agli articoli 5 e 6 anche al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, garantendo, inoltre, una adeguata diffusione dei risultati con cadenza almeno annuale;
- h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro e con l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- h-bis) comunicare a tutti i soggetti delle reti di cui agli articoli 5 e 6 con cadenza annuale, anche in collaborazione con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, i risultati della elaborazione dei dati raccolti anche al fine dell'individuazione delle attività formative, di accompagnamento al lavoro, di orientamento, di sostegno alle imprese, necessarie allo sviluppo economico della Regione alla luce della valutazione d'impatto delle politiche attuate.
2. Gli organismi accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12, le agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 11-bis nonché gli altri soggetti appartenenti alle reti di cui agli articoli 5 e 6 mettono a disposizione del sistema regionale di cui al comma 1, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.».

Nota all'art. 11, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 161 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 161
Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività.

1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 144, 151 e 157, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19, della L. 241/1990 e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.
2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione di comuni e alla struttura regionale competenti *una copia della SCIA.*».

Note all'art. 12, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 163 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 163
Norme regolamentari.

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per definire in particolare:
 - a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 153, comma 7;
 - b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 139, comma 3, e 154, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;
 - c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 140, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;
 - d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell'articolo 140, comma 6;
 - e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 140, comma 7;
 - f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 142, comma 1, e 148, comma 1;
 - g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 142, comma 5;
 - h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 143, comma 6, e 150, comma 5;
 - i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, 151, comma 3, e 157, comma 8;
 - j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 145, comma 3;
 - k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 145, comma 4, 152, comma 3 e 158, comma 3;
 - l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4;
 - m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 161, comma 1;
 - n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 164, comma 4;
 - o) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per il riconoscimento delle fattorie sociali ai sensi dell'articolo 156, comma 4.

- Il testo degli artt. 143, comma 6, e 150, comma 5 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Articolo 143
Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche.

Omissis.

6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 150
Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.

Omissis.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

– Per testo dell'art. 156, comma 4 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 7, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 13, alinea e parte novellistica:

– Il testo vigente dell'art. 165 della la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 165
Sanzioni amministrative.

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 161, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 138, comma 2, 146, comma 2, e 153, comma 3, *lettera b)*, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 145, 152 e 158, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 161 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 140, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 143, comma 4 e 150, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 140, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 138, comma 3 e 149, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 161, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 161, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

9 bis. Chiunque operi quale fattoria sociale, in assenza dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla L.R. 15/1983.».

– Per il testo dell'art. 157, comma 3 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 14, alinea e parte novellistica:

– Il testo vigente dell'art. 166, comma 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 166
Norme transitorie e finali.

Omissis.

9. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall'articolo 164 sono esercitate dai comuni competenti per territorio *i quali provvedono alla riscossione dei proventi di cui all'articolo 165, comma 10.*

Omissis.».

– Per il testo dell'art. 165, comma 10 della la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 13, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 15, alinea:

– Il testo vigente dell'art. 171 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 171
Utilizzazione delle terre.

1. Le terre di cui all'art. 170, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
 - 1) agricola, *comprese le attività di cui al Titolo VIII della presente legge;*
 - 2) silvo-pastorale;
 - 3) forestale.».

Note all'art. 16, alinea e parte novellistica:

– Il testo vigente dell'art. 223 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 223
Norme finanziarie.

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi in essa contenuti è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi nelle unità previsionali di base e capitoli di spesa specificati nel presente articolo.
2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.025 (capp. C7673 - D7673 - E7673) e alla Unità previsionale di base 07.2.003 (capp. 07673 - A7673 - B7673) del Bilancio regionale di previsione 2015.
3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22 e 24, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.019 (capp. 07827 - A7827 - B7827 - C7827 - D7827 - E7827 - F7827 - G7827 - H7827 - I7827 - J7827 - K7827 - L7827 - M7827 - N7827 - P7827 - Q7827 - R7827 - S7827 - T7827) e alla Unità previsionale di base 07.2.004 (capp. U7827 - V7827 - W7827 - X7827 - Y7827 - Z7827 - 17827 - 27827 - 37827 - 47827 - 57827 - 67827) del Bilancio regionale di previsione 2015.
4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 36, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8020 - 07684 - A7674/8020 - A7684 - B7674/8020 - B7684 - C7674/8020 - C7684) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8020 - D7684 - E674/8020 - E7684 - F7674/8020 - F7684 - G7674/8020 - G7684) del Bilancio regionale di previsione 2015 nonché con le risorse statali allocate alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8021 - A7674/8021 - B7674/8021 - C7674/8021) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8021 - E674/8021 - F7674/8021 - G7674/8021).
5. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 40 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 1° luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03560 - A3560 - B3560 - C3560) del Bilancio regionale di previsione 2015.
6. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 53 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (cap. 03790) e alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03792) del Bilancio regionale di previsione 2015.
7. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 64 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07713) del Bilancio regionale di previsione 2015.
8. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 67 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07714) del Bilancio regionale di previsione 2015.
9. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 79 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03852) del Bilancio regionale di previsione 2015.
10. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 83 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 03883) del Bilancio regionale di previsione 2015.
11. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 95 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in

Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.010 (capp. A7683 - B7683) e alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 07683) del Bilancio regionale di previsione 2015.

12. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 113 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (cap. 04051) e alla Unità previsionale di base 07.2.002 (cap. 08472) del Bilancio regionale di previsione 2015.

13. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 132 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (capp. 04176 - A4176) del Bilancio regionale di previsione 2015.

14. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 159 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03557 - A3557 - B3557 - C3557) del Bilancio regionale di previsione 2015.

14 bis. Le entrate derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica previste all'articolo 159, comma 1, lettera a), sono introitate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio regionale e le relative risorse sono destinate, subordinatamente all'accertamento delle stesse, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo, nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale.

15. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 186 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.026 (cap. 07715) del Bilancio regionale di previsione 2015.

16. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 218 e 220 sono incamerate nel bilancio regionale all'Unità previsionale di base 07.1.026 (capp. 00500 - A0500 - B0500 - C0500).

17. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti di spesa di cui ai commi precedenti (da 2 a 15) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

– Il testo dell'art. 159, comma 1, lett. a) della la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Articolo 159
Interventi di sostegno.

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:

a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;
Omissis.».

Note all'art. 17:

- Per testo dell'art. 163, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 12, alinea e parte novellistica.
- Per il testo dell'art. 153, comma 3, lett. a) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si vedano le note all'art. 4, alinea e parte novellistica.
- Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota al titolo della legge.